

Premessa

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) è un atto con il quale la Commissione europea ha inteso rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (regolamento 2016/679), ha imposto alle pubbliche amministrazioni una forte responsabilizzazione in materia di protezione dei dati personali, la quale è diventata un ambito strategico delle pubbliche amministrazioni da essere valutato nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti o servizi.

Il Regolamento UE 679/2016 ha profondamente modificato il codice per la protezione dei dati personali (comunemente noto come codice della [privacy](#), emanato con il [Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), in vigore dal 1° gennaio 2004), che aveva riunito la normativa vigente in materia accumulatosi dal [1996](#), ispirato all'introduzione di nuove garanzie per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla semplificazione degli adempimenti e che aveva sostituito la precedente normativa (legge 31 dicembre 1996, n. 675). Il codice della privacy non è pertanto più efficace per quanto riguarda tutte le norme in contrasto con il nuovo regolamento generale UE.

Le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018.

E' dunque necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedurali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE, aggiornando anche il **Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari** (approvato con Delibera di Consiglio provinciale N° 134 del 24 novembre 2005) dopo aver approvato con Delibera del Consiglio provinciale n° 13 del 24 aprile 2018 "il Regolamento provinciale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali".

Si evidenzia di seguito, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, la definizione di dato personale e di "categoria particolare di dati e dati giudiziari" di cui agli artt. 9 e 10 inerenti il **Trattamento di categorie particolari di dati personali e il Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati**:

- «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Articolo 9 **Trattamento di categorie particolari di dati personali**

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 **non si applica** se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o

degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; 4.5.2016 L 119/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

***Articolo 10* Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati**

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

REGOLAMENTO

PER IL TRATTAMENTO DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI E DI DATI GIUDIZIARI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Dlgs n. 101/2018 (in particolare art. 2 sexies ed octies e del Regolamento europeo (Regolamento Generale Protezione Dati) del 27 aprile 2016 n. 679, identifica i tipi di dati particolari e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Provincia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui al d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Dlgs n. 101/2018 (in particolare art. 2 sexies ed octies) e al Regolamento europeo (Regolamento Generale Protezione Dati) del 27 aprile 2016 n. 679, **le tabelle** che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai **numeri da 1 a 9**, identificano i tipi di dati particolari e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nella normativa di riferimento.

Le categorie particolari i dati e i dati giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, dai provvedimenti dell'Autorità del Garante.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni "sensibili" e giudiziarie detenute dalla Provincia sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati "sensibili" e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 3

Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Indice dei trattamenti

N° scheda	Denominazione del trattamento
--------------	-------------------------------

- 1 Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia
- 2 Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, benefici connessi all'invalidità derivante da cause di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
- 3 Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente
- 4 Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo
- 5 Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione
- 6 Attività di controllo e vigilanza effettuata dai corpi di polizia provinciale, dalle guardie venatorie, dal personale di vigilanza volontario e uffici preposti
- 7 Attività in materia di sicurezza stradale effettuate dai corpi di polizia provinciale
- 8 Attività relativa al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi
- 9 Organizzazione del servizio scolastico

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BERTELLI LUISA

CODICE FISCALE: TINIT-BRTLSU69A57B950T

DATA FIRMA: 25/07/2019 09:25:24

IMPRONTA: 66353231356437373963316366613734616338343064356634626338303033346635653632346465